



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Come orientarsi nella nuova normativa

a cura di

Paolo Balli, Riccardo Bemi, Luca Gori, Fabio Lenzi,
Elena Pignatelli, Stefano Ragghianti

Firenze, 7 ottobre 2017

1. La Riforma del Terzo Settore: architettura generale

1.1 Gli Enti del Terzo Settore

Il nuovo Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) introduce una categoria più ampia e generale nella quale ricondurre tutte le forme associative e di impresa che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Questa grande pluralità di soggetti, tutti esclusivamente privati, è oggi chiamata Enti del Terzo Settore (ETS).

Sono ETS quindi: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative e le imprese sociali, le rispettive reti associative, gli enti filantropici e le società di mutuo soccorso. Possono essere ETS anche tutti gli altri enti privati (associazioni e fondazioni) che presentino i requisiti previsti dal Codice.

La categoria delle Onlus, non entra in questa classificazione in quanto legata esclusivamente alla qualifica fiscale del soggetto. Qualifica peraltro destinata a scomparire in quanto abrogata dal codice stesso.

Gli ETS devono svolgere, senza scopo di lucro, attività di interesse generale in una o più delle aree indicate dal Codice (ben 26). Possono poi svolgere anche attività diverse, purché queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e previste dal proprio statuto. Un prossimo decreto ministeriale chiarirà i criteri con cui le attività diverse possono essere svolte dagli ETS.

Oltre alle organizzazioni di volontariato, che il Codice definisce in un articolo apposito, viene definita anche la figura del volontario e la sua azione che, secondo il Codice, è svolta per sua libera scelta in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Con questa formulazione, dunque, il legislatore intende chiaramente ricondurre una semplificazione ed armonizzazione delle fattispecie giuridiche del terzo settore, lasciando le specificità delle diverse culture organizzative ma riportando tutti gli enti non profit nel più grande alveo degli ETS, istituendo un unico Registro nazionale.

1.2 Il Registro Unico

Per divenire Ente del Terzo settore (ETS) risulta necessaria l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, articolato su base regionale. Si tratta di un registro pubblico, accessibile a tutti gli interessati in forma telematica.

Il Registro è articolato in sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una diversa tipologia di ente del Terzo settore: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese e cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso ed una residuale dedicata agli "altri enti" del Terzo settore.

L'iscrizione avviene mediante il deposito di una serie di atti, documenti e dichiarazioni contenenti informazioni essenziali sulla "identità" dell'ente (statuto, atto costitutivo) e la scelta della sezione nella quale intende ottenere l'iscrizione. In particolare, si segnala che dovrà risultare dal Registro la consistenza degli organi sociali, il soggetto

titolare della legale rappresentanza e l'indicazione dei poteri loro spettanti e delle relative limitazioni. I dati dovranno essere periodicamente aggiornati in relazione alle modifiche intervenute nello statuto, agli organi sociali o alle delibere di atti di straordinaria amministrazione.

Annualmente, gli enti del Terzo settore depositano presso il Registro i rendiconti ed i bilanci preventivi.

Qualora l'ente sia cancellato dal Registro per inadempimento agli obblighi di deposito, o per scioglimento o estinzione dell'ente o ancora a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria o della Pubblica amministrazione (a seguito di attività di controllo), l'ente perde la qualifica di "ente del Terzo settore" e può eventualmente continuare a operare, in base alle norme comuni del codice civile, solo previa devoluzione dell'incremento patrimoniale realizzato nel corso degli esercizi in cui è stato iscritto al Registro unico nazionale.

Effetto di primaria importanza derivante dall'iscrizione è la "opponibilità ai terzi degli atti depositati". Ciò significa che gli atti, la cui iscrizione nel Registro è obbligatoria, una volta pubblicati nel Registro, producono effetti giuridici anche nei confronti dei terzi. In altri termini, i terzi non potranno eccepire di non aver avuto conoscenza di un determinato atto, in quanto, una volta effettuata la pubblicità nelle forme di legge nel Registro, tale atto si considera conosciuto e produttivo di effetti (quand'anche non ne avessero avuto effettiva conoscenza).

1.3 Le leggi abrogate

L'intervento del legislatore è ampio e tendenzialmente onnicomprensivo, anche per questo il Decreto prende il nome di "Codice" che si rapporta in modo coerente e sinergico con gli altri decreti legislativi di riforma adottati dal Governo pressoché contemporaneamente (in particolare quello sull'impresa sociale).

Il Codice e gli altri decreti di riforma, operano numerose abrogazioni necessarie a seguito delle nuove regole introdotte. Le leggi abrogate sono importanti e molto significative:

- la legge quadro sul volontariato (L. 266/91)
- la legge sull'associazionismo di promozione sociale (L. 383/2000)
- il decreto legislativo istitutivo delle Onlus (D.lgs. 460/97)
- il decreto legislativo istitutivo dell'impresa sociale (D.lgs. 155/06)
- la legge sulle erogazioni liberali, la cosiddetta "più dai, meno versi" (L. 80/05)
- sono modificati alcuni articoli importanti della legge sulle cooperative sociali (L. 381/91)

Di particolare rilievo è l'abrogazione della legge sul volontariato e di quella sull'associazionismo, oltre alla scomparsa dal nostro ordinamento della qualifica fiscale di "Onlus". Va però ricordato che mentre le Onlus e la relativa "anagrafe" vanno completamente a sparire, non è così per le organizzazioni di volontario e per le associazioni di promozione sociale, le cui nuove caratteristiche trovano descrizione all'interno degli articoli del Codice e continueranno ad essere riconoscibili attraverso l'iscrizione in sezioni specifiche del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Anche i Centri di Servizio per il Volontariato sono oggetto di ampia riforma sia per quanto riguarda la loro missione che per la loro presenza territoriale che per le risorse ad essi destinate.

1.4 La tempistica di applicazione della riforma

Il Codice è entrato in vigore il 3 agosto 2017.

Le disposizioni relative ai caratteri "sostanziali" delle diverse tipologie di enti del Terzo settore sono immediatamente efficaci. Per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del Codice, decorre un periodo di diciotto mesi entro il quale dovranno essere adeguati atti costitutivi, statuti ed organizzazione interna. Tali adeguamenti potranno essere approvati ricorrendo alle maggioranze assembleari previste per le deliberazioni ordinarie, anziché per quelle straordinarie.

Sono immediatamente abrogate (salvo quanto si dirà) le leggi di riferimento degli enti del Terzo settore (v. § "Le leggi abrogate").

Le disposizioni riferite al Registro unico del Terzo settore non sono efficaci, in assenza del decreto ministeriale (art. 53) che dovrà disciplinare le modalità di iscrizione e gestione dello stesso. Nel frattempo, rimangono in vigore le norme che disciplinano l'iscrizione ai registri del volontariato, della promozione sociale e anagrafe Onlus. Il decreto ministeriale dovrà essere adottato entro un anno. Successivamente, entro 180 giorni, le Regioni devono disciplinare il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione, nonché rendere operativo il Registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

L'entrata in vigore di alcune disposizioni di favore di tipo fiscale e di finanza pubblica (accesso a fondi costituiti per sostenere progetti ed attività del Terzo settore) è "sospesa" in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, da rilasciare nell'ambito della disciplina prevista sugli aiuti di stato.

Si deve inoltre tenere presente che, ai sensi della legge-delega n. 106 del 2016 (art. 1, c.7), è previsto che entro un anno dall'entrata in vigore di ciascun decreto-legislativo, il Governo possa adottare, con la medesima procedura indicata per l'adozione dei decreti legislativi, decreti legislativi integrativi e correttivi.

2. I soggetti associativi

Nell'ambito degli Enti di Terzo Settore (ETS) uno spazio significativo è abitato dai soggetti associativi, vale a dire dalle Organizzazioni di Volontariato (ODV), dalle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e dalle Reti Associate che possono assumere esclusivamente la forma giuridica di associazione.

Nelle altre tipologie di ETS, cioè gli enti filantropici, le imprese sociali ed altri enti, si possono individuare soggetti anche non tipo associativo, come fondazioni o società. Quindi, la forma associativa non rappresenta una peculiarità delle ODV e delle APS.

I principi generali della delega al Governo (L. 6 giugno 2016, n. 106) riferibili ai soggetti associativi sono i seguenti:

- riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite ove si svolge la personalità dei singoli;
- revisionare la disciplina del Libro Primo del Codice Civile in materia di enti di carattere privato senza scopo di lucro, tra i quali figurano le associazioni;
- riordinare la disciplina speciale relativa agli ETS;
- revisionare organicamente la disciplina vigente relativa all'attività di volontariato e a quella di promozione sociale.

2.1 I principali ambiti di innovazione per tutti gli ETS di tipo associativo

1) LE RETI ASSOCIATIVE

Sono state introdotte nella nuova normativa le reti associative, cioè gli ETS costituiti in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) che:

- a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 ETS o, in alternativa, almeno 20 fondazioni, le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome;
- b) svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Nella nuova categoria delle reti associative figurano le reti associative nazionali, cioè le reti che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 ETS o, in alternativa, almeno 100 fondazioni, le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome, e le associazioni con un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome.

2) I REQUISITI STATUTARI OBBLIGATORI

L'Atto costitutivo o lo Statuto devono contenere, fra le altre, le seguenti nuove informazioni:

- nella denominazione, in qualunque modo formata, l'espressione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" (di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico);
- le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;

- le attività di interesse generale e le eventuali attività diverse, che costituiscono l'oggetto sociale;
- il patrimonio iniziale, ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi associativi obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

3) LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

Per l'accesso alle norme agevolative (fiscali, finanziarie e di altra natura), è necessaria l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore dei seguenti atti fondamentali per la vita associativa:

- bilanci di esercizio;
- bilanci sociali (degli enti con entrate > 1 mln di euro);
- vicende modificative degli enti (esempi: modifiche statutarie; deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione; deliberazioni di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, ecc.).

4) IL PATRIMONIO

Al fine di garantire una migliore conservazione del patrimonio associativo degli ETS - costituito da ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate ed utilizzato per lo svolgimento di attività per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - sono stati introdotti nella nuova normativa i seguenti strumenti:

- divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili ed avanzi di gestione e dei fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- in caso di estinzione o scioglimento dell'ente, devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell'organo associativo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
- ripianamento delle eventuali perdite (che incidono sul patrimonio per oltre 1/3), attraverso apposita deliberazione assembleare per la ricostituzione del patrimonio minimo, trasformazione, prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, fusione o scioglimento dell'ente.

5) IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Il nuovo procedimento di acquisizione della personalità giuridica (che si affianca a quello attuale disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000 ed esercitato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo o dalla Regione) si ispira a quello delle società di capitali assegnando all'Ufficio del Registro unico il controllo della regolarità formale dei documenti e della consistenza patrimoniale (15.000 euro per le associazioni consistente in denaro liquido e disponibile: in caso di conferimenti diversi dal denaro, è richiesta una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro).

Per questo motivo il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla Legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare le disposizioni che riguardano la natura di ETS e il patrimonio minimo, deve depositarlo, con i relativi allegati ed entro 20 giorni, presso il suddetto competente Ufficio.

Questo iter alternativo potrà essere adottato anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

6) GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi associativi che devono essere previsti e disciplinati nello Statuto sono: l'Assemblea, l'Organo di amministrazione e, se vengono superati alcuni parametri dimensionali, l'Organo di controllo e il soggetto che effettua la revisione legale dei conti. Naturalmente, le associazioni possono sempre prevedere e disciplinare statutariamente anche altri organi come il Collegio dei Probiviri, il Comitato di Garanzia, ecc.

Assemblea

Le competenze inderogabili dell'Assemblea sono le seguenti:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberazione sull'esclusione degli associati, se lo Statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- deliberazione sulle modificazioni statutarie;
- approvazione dell'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- deliberazione sulle operazioni straordinarie (scioglimento, trasformazione, fusione, scissione) dell'associazione;
- deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Lo Statuto può prevedere l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Lo Statuto può prevedere, per le associazioni con più di 500 associati, assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Organo di amministrazione

Nelle associazioni deve essere nominato dall'Assemblea un organo di amministrazione (i primi amministratori sono nominati nell'Atto costitutivo) i cui componenti sono scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti giuridici associati).

Lo Statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative: si applicano, in tal caso, le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dal Codice civile.

Lo Statuto può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dallo Statuto ad ETS o senza scopo di lucro o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale: le limitazioni a questo potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori - come i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti - rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi della specifica normativa del Codice civile, in quanto compatibili.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono richiedere l'iscrizione nel Registro unico.

Organo di controllo interno

L'organo di controllo, anche di tipo monocratico, è obbligatorio per le associazioni che superano, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti: a) totale attivo stato patrimoniale: 110.000 euro; b) ricavi o entrate: 220.000 euro; c) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5 unità. Questo organo è altresì obbligatorio per le associazioni riconosciute, iscritte nel Registro delle imprese, che hanno costituito uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Infine, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di prossima emanazione.

Revisione legale dei conti

Il soggetto (società o professionista) incaricato della revisione legale dei conti è obbligatorio per le associazioni che superano, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti: a) totale attivo stato patrimoniale: 1.100.000 euro; b) ricavi o entrate: 2.200.000 euro; c) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 12 unità.

Tale istituto è altresì obbligatorio per le associazioni riconosciute, iscritte nel Registro delle imprese, che hanno costituito uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

7) LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Riguardo ai diritti di informazione, le associazioni devono tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Le realtà associative che si avvalgono di volontari, sono tenuti ad iscriverli in un apposito Registro, se svolgono la loro attività in modo non occasionale. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Riguardo, invece, al diritto di partecipazione e all'esercizio del diritto di voto, l'associato iscritto da almeno 3 mesi nel relativo Libro, salvo diversa disposizione dello Statuto, ha diritto ad 1 voto: se l'associato è un ETS, lo Statuto può attribuire all'ente da 1 a 5 voti, in proporzione al numero dei loro associati (deroga al principio "una testa, un voto").

Sono stati introdotti limiti alla raccolta delle deleghe poiché ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, salva diversa disposizione statutaria. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (per le associazioni con un numero di associati < 500) e di 5 associati (per le associazioni con numero associati > 500).

2.2 La disciplina del volontariato

L'attività di volontariato può adesso essere esercitata in tutti gli ETS e non solo in alcune tipologie specifiche, quali, le ODV, le APS, le ONG e le cooperative sociali, già oggetto di specifiche norme in materia.

La nuova definizione di volontario è la seguente: "Persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".

Si conferma il principio di gratuità dell'attività del volontario, poiché essa non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è quindi incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito (subordinato, autonomo o di altra natura) con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La novità più rilevante è quella, tuttavia, relativa alla possibilità di rimborsare le spese sostenute dal volontario anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo associativo competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso: questa disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

Tutti i volontari debbono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Con apposito decreto si dovranno individuare nuovi meccanismi assicurativi semplificati - con polizze anche numeriche - e i relativi controlli. La copertura assicurativa è condizione essenziale di tutte le convenzioni tra gli ETS e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri si confermano a carico di queste ultime.

La disciplina sul volontariato non si applica ad alcuni volontari, fra cui quelli impegnati nel servizio civile universale e nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

2.3 Le specificità delle ODV e delle APS

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale rappresentano due importanti categorie di ETS per le quali la nuova normativa ha previsto una specifica disciplina che si 'aggiunge' a quella comune a tutti gli enti di tipo associativo.

ODV

- Forma giuridica: associazione (riconosciuta o non riconosciuta).
- Numero minimo associati: 7 persone fisiche o 3 ODV. E' ammessa la partecipazione di altri ETS o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV.
- Attività (di interesse generale): svolta prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati.
- Denominazione: deve contenere l'espressione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo 'ODV'.
- Risorse umane: le ODV possono assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
- Risorse economiche: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale.
- Amministratori: scelti tra gli associati che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal Codice civile. A questi amministratori e a tutti i componenti degli organi associativi (ad eccezione dei membri dell'organo di controllo) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- Ulteriore specificità per le ODV che svolgono attività di protezione civile: le norme specifiche delle ODV si applicano nel rispetto della disciplina in materia di protezione civile.

APS

- Forma giuridica: associazione (riconosciuta o non riconosciuta). Non sono APS i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento della quota

associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

- Numero minimo associati: 7 persone fisiche o 3 APS. Lo Statuto può prevedere l'ammissione come associati di altri ETS o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

- Attività (di interesse generale): svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

- Denominazione: deve contenere l'espressione 'associazione di promozione sociale' o l'acronimo 'APS'.

- Risorse umane: le APS possono assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

2.4 Le nuove forme di sostegno

Il quadro delle forme di sostegno non fiscale agli ETS si arricchisce di provvidenze creditizie, fideiussorie e di altra natura, in parte recuperate dalla abrogata legislazione speciale (L. n. 266/1991 e L. n. 383/2000) e in parte mutuata dalla disciplina di favore delle imprese, soprattutto di tipo cooperativo.

Queste forme di sostegno possono essere classificate nelle seguenti tipologie:

- 1) Agevolazioni finanziarie: accesso al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, al credito agevolato e al Fondo sociale europeo; privilegi sui crediti; risorse finanziarie specifiche per ODV e APS; titoli di solidarietà e *social lending*.

- 2) Agevolazioni 'reali': utilizzazione gratuita di strutture e di beni pubblici; autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche.

Fra gli strumenti più innovativi figurano i titoli di solidarietà e il *social lending*.

I titoli di solidarietà sono stati introdotti in Italia con il c.d. "Decreto Onlus" e il Codice del Terzo Settore ne amplia l'operatività prevedendo che le banche italiane - ma anche quelle comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia - emettano obbligazioni, certificati di deposito ed altri titoli di debito per sostenere le attività istituzionali degli ETS. Su tali titoli le banche non possono applicare le commissioni di collocamento ed hanno l'obbligo di destinare l'intera raccolta effettuata agli ETS, tenendo conto degli obiettivi di solidarietà sociale perseguiti.

Con il *social lending* si promuove la raccolta di capitale di rischio degli ETS. La remunerazione di questo capitale viene assoggettata allo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli di stato, attraverso l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta.

2.5 L'impresa Sociale

La riforma è intervenuta con uno specifico decreto (n. 112 del 2017) per rinnovare l'impresa sociale con l'intento di dare a questa forma di ente non profit concreti sostegni e agevolazioni fiscali.

L'impresa sociale anzitutto, è a tutti gli effetti un Ente del Terzo Settore e si iscrive nel Registro Unico in un'apposita sezione. Per la prima volta anche le cooperative sociali assumono automaticamente, per legge, la qualifica di imprese sociali (pur continuando ad essere regolate dalla legge n.381 del 1991).

La riforma conferma la possibilità di assumere la qualifica di impresa sociale anche da parte di enti costituiti in forma associativa o di fondazione così come le società sia di capitali che di persone così come previste dal V libro Codice civile. Non possono essere invece imprese sociali le pubbliche amministrazioni che tuttavia possono entrarvi a farne parte purché non vi esercitino il controllo attraverso forme di direzione o coordinamento.

L'organizzazione di volontariato non può invece assumere la qualifica di impresa sociale stante la necessaria preponderanza della presenza dei volontari al suo interno stabilita da nuovo Codice del Terzo Settore. Anche l'impresa sociale infatti può utilizzare al suo interno i volontari, ma solo in misura inferiore al numero dei dipendenti. Dei volontari, l'impresa sociale dovrà tenere un registro aggiornato, e assicurarli contro la malattia e gli infortuni e a copertura della responsabilità civile verso terzi.

L'impresa sociale esercita stabilmente attività d'impresa di interesse generale per perseguire finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Tali attività sono elencate dal decreto attraverso un'ampia gamma di settori (ben 22!) all'interno dei quali l'impresa sociale dovrà realizzare almeno il 70% dei propri ricavi. Qualora invece l'impresa sociale dovesse impiegare in modo significativo nell'attività produttiva lavoratori svantaggiati o disabili (almeno il 30%) essa può allora operare in qualsiasi settore economico.

L'impresa sociale si costituisce con atto pubblico e deve utilizzare nella denominazione l'indicazione "impresa sociale". Nell'impresa sociale è obbligatoria la presenza di uno o più sindaci revisori.

Negli statuti o nei regolamenti delle imprese sociali devono essere previste forme di consultazione e di partecipazione dei lavoratori e degli utenti, rendendoli capaci di influire sulle decisioni dell'impresa stessa sia per ciò che riguarda la qualità dei beni e dei servizi prodotti sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

Sul fronte delle agevolazioni fiscali viene stabilito che gli utili dell'impresa sociale non siano sottoposti a tassazione purché vengano destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa o ad incremento del patrimonio sociale. Inoltre, per le nuove imprese sociali, è prevista la detassazione fino al 30% delle somme investite fino ad 1 milione di euro (1,8 mln di euro se l'investitore è persona giuridica), purché l'investimento nel capitale dell'impresa sociale sia mantenuto per almeno 3 anni.

Non sono soggetti a tassazione nell'impresa sociale neppure gli utili destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci entro i limiti dei valori Istat, trattandosi di conferimenti effettuati per adeguare all'inflazione il valore delle azioni o quote di capitale sottoscritte dai soci stessi.

Con la riforma, infine, viene data la possibilità alle imprese sociali di accedere alla raccolta di fondi tramite portali telematici.

2.6 Gli organi di controllo esterni

Nell'art. 31 (Revisione legale dei conti) si legge:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;*
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;*
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.*

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Obbligo di nomina:

- nelle fondazioni e nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- nelle fondazioni e nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute del Terzo settore quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
 - 2) ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di nominare l'organo di revisione legale dei conti viene meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. Gli aspetti fiscali

3.1 Imposte dirette (cosa cambia)

Viene riordinata l'intera disciplina cercando di fare ordine in primo luogo sulla distinzioni tra attività commerciale e non commerciale. La volontà è stata quella di prevedere un regime tributario unificato per tutto il mondo no profit, anche se ovviamente permangono alcune differenze.

Le disposizioni del testo unico del terzo settore devono comunque ancora essere coordinate con la disciplina presta dal titolo II del TUIR (DPR n. 917/86).

Le attività di interesse generale elencate dall'art. 5 del decreto stesso si considerano non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito o verso corrispettivi che non superano i costi effettivi, ivi comprese le attività in regime di convenzionamento o accreditamento.

Rimane la previsione della non commercialità delle raccolte pubbliche di fondi nonché i contributi da parte delle pubbliche amministrazioni – così come definite dal D.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Viene inoltre definita la condizione in cui l'ente assume la natura fiscale di ente commerciale sulla base, in sostanza, della prevalenza delle attività commerciali su quelle non commerciali, intendendo tra queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità le quote associative e ogni altro provento assimilabile comprese le stesse attività indicate dall'articolo in questione. Si tratta quindi di un criterio analogo al passato ma meglio definito. Si tratta di un criterio quantitativo che però tiene conto anche del 'valore normale' delle attività non commerciali. Un DM dovrà definire i limiti di alcune attività commerciali non in grado di far perde la qualifica.

Resta invece – comma 6 – la previsione di attività non commerciale dell'attività svolta a favore di propri associati e partecipanti compresi familiari e conviventi, in conformità alle finalità istituzionali dell'ente stesso.

La disciplina relativa alle ONLUS (D.lgs. n. 460/97) è abrogata e perderà progressivamente efficacia la sua applicazione.

L'art. 80 prevede un particolare regime forfettario di determinazione del reddito d'impresa distinguendo per tipologia di attività e per volume di affari secondo la seguente tabella

PRESTAZIONE SERVIZI

<i>VOLUME AFFARI</i>	<i>COEFFICIENTE REDDITIVITA'</i>
FINO A 130.000	7%
DA 130.001 A 300.000	10%
OLTRE 300.000	17%

ALTRE ATTIVITA'

<i>VOLUME AFFARI</i>	<i>COEFFICIENTE REDDITIVITA'</i>
FINO A 130.000	5%
DA 130.001 A 300.000	7%
OLTRE 300.000	14%

Gli ETS non hanno più la possibilità di optare per il regime agevolato previsto dalla legge n. 398/91 che resta specifica per il settore dello sport dilettantistico. L'opzione per l'indicato regime è vincolante per almeno un triennio e deve quindi essere attentamente valutato anche se in linea di principio sembra favorevole per molti casi.

Per le organizzazioni di volontariato, oltre alle norme sopra richiamate per la generalità degli ETS valgono norme ulteriori che ricalcano parzialmente il vecchio concetto di attività commerciali 'marginali' – DM 25/5/1995 – ma in maniera più restrittiva rispetto a tale decreto; ad esempio la norma generale sulle prestazioni di servizi che non devono eccedere del 50% i costi di diretta imputazione non viene ripetuta dall'attuale art. 84.

E' poi previsto un particolare regime forfettario se le attività commerciali non superano il limite di 130.000 euro.

Per le APS viene richiamata la normativa generale del resto valida per i precedenti enti di tipo associativo in base alla quale in estrema sintesi non è considerata commerciale l'attività svolta in diretta attuazione delle finalità istituzionali dell'ente nei confronti dei propri associati e partecipanti nonché di partecipanti ad altri enti appartenenti alla stessa rete. Come noto valgono alcune eccezioni del resto già presenti. Per le APS la somministrazione di alimenti e bevande non è considerata commerciale a condizione che, oltre essere svolta presso la sede dell'associazione:

- tale attività sia strettamente complementare all'attività istituzionale;
- non vi sia uso di pubblicità.

E' poi previsto per le APS il medesimo regime forfettario previsto per le ODV.

3.2 Le imposte indirette e tributi locali (cosa cambia)

La materia trova ordinamento organico e complessivo con importanti e sensibili vantaggi. Sono esenti da imposta di successione e donazione i trasferimenti a titolo gratuito agli ETS utilizzati per finalità istituzionali.

Le imposte di registro ipotecaria e catastale sono in misura fissa per gli atti di acquisto oneroso a favore degli ETS.

Vi è una ampia esenzione IMU per gli immobili utilizzati nelle finalità proprie dagli ETS, comprese le cooperative sociali. L'esenzione si applica agli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento – con modalità non commerciali – di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali ricreative e sportive e religiose.

3.3 Il nuovo trattamento fiscale delle erogazioni liberali e del social bonus

Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% delle somme erogate a favore degli ETS per un importo non superiore a 30.000 euro. Tale importo è elevato al 35% se la liberalità è fatta a organizzazioni di volontariato.

In alternativa, le donazioni sono deducibili dal reddito fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. I soggetti passivi dell'IRES (enti e società) hanno solo questa seconda deduzione dal reddito complessivo senza più il limite precedentemente previsto di 70.000 euro.

Le agevolazioni si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale in sede di iscrizione al registro nazionale e mantenga tale qualifica fiscale.

Il social bonus consiste in una nuova agevolazione per erogazioni liberali a favore di ETS, dedicata ad attività particolari, consistente in un credito d'imposta del 65% delle erogazioni effettuate per le persone fisiche e del 50% per enti e società. Si tratta di enti che presentano progetti di recupero di beni immobili pubblici o di beni immobili e mobili sequestrati alla mafia.

4. Gli aspetti contabili

4.1 - Le scritture contabili (cosa cambia)

L'articolo 13 (dal punto di vista civilistico) e 87 (dal punto di vista fiscale) dettano disposizioni inerenti le scritture contabili e il bilancio introducendo un generale obbligo di rendicontazione e trasparenza per cui tutti gli Enti di Terzo Settore devono tenere una ordinata contabilità, redigere e approvare annualmente un bilancio da pubblicare sul Registro del Terzo Settore.

Per la prima volta gli obblighi contabili sono individuati espressamente anche per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionali.

Possiamo individuare tre regimi contabili:

- regime ordinario previsto per gli ETS (art. 13 primo e terzo comma ed art. 87 comma 1 lettera a);
- regime enti con proventi e entrate inferiori a euro 220.000,00 (art. 13 secondo e terzo comma) e soggetti con proventi non superiori a euro 50.000,00 (art. 87 3 comma);
- regime enti commerciali (art. 13 comma 4 e art.87 comma 4) e dell'impresa sociale.

Viene poi prevista:

- la tenuta della contabilità separata per le attività elencate nell'art. 6 distinguendole dalle attività di interesse generale tipiche degli ETS di cui all'articolo 5 e per l'attività commerciale esercitata (per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgono attività commerciale e che non hanno superato il limite di 130.000 euro di ricavi annui è previsto l'esonero dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili);
- la contabilità specifica delle raccolte fondi.

4.2 Il bilancio (cosa cambia)

L'articolo 13 prevede per tutti gli ETS l'obbligo di approvare e pubblicare il bilancio relazionandolo sulla base delle dimensioni economiche dell'ente.

Avremo quindi:

- 1) bilancio sotto forma di rendiconto finanziario per cassa che può essere redatto (si tratta di una facoltà) per gli enti cosiddetti "minori" ovvero quelli con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000;
- 2) bilancio costituito dallo stato patrimoniale, rendiconto finanziario (rendiconto gestionale nello schema di decreto) e dalla relazione di missione per gli altri enti;
- 3) bilancio redatto ai sensi degli artt. 2423 e ss. del Codice civile per gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d'impresa commerciale (a esempio impresa sociale).

I bilanci di cui sopra ai punti 1 e 2 dovranno essere redatti secondo la modulistica approntata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il costituendo Consiglio nazionale del terzo settore.

Da evidenziare il carattere pubblicistico del bilancio, il quale dovrà adesso essere depositato presso il “futuro” Registro unico nazionale del Terzo settore. Le imprese sociali depositeranno, diversamente, il proprio bilancio presso il Registro delle imprese.

4.3 La rendicontazione sociale

L’art. 14 prevede l’obbligatorietà della redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro. Il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio dovrà essere pubblicato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sul proprio sito internet. La norma è riproposta dall’articolo 9, secondo comma del decreto per tutte le imprese sociali.

Per gli enti con proventi superiori a 100.000 euro annui si prevede, inoltre, la pubblicazione sul proprio sito o su quello della rete associativa dei compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

5. I nuovi Csv

La regolamentazione generale sui Centri di servizio per il volontariato può essere schematicamente riassunta in 5 punti:

1. nazionalizzazione del sistema (controllo e finanziamento)
2. stabilizzazione delle risorse (sul triennio)
3. pubblicizzazione del sistema (accreditamento CSV)
4. nuovo criterio di articolazione territoriale CSV
5. accreditamento e autocontrollo.

5.1 Nazionalizzazione del sistema (controllo e finanziamento)

Viene istituito un FONDO NAZIONALE che sostituisce i FONDI REGIONALI. Il Fondo nazionale viene amministrato da un ORGANO NAZIONALE DI CONTROLLO (composto da 6 membri delle FOB, 2 membri di Csvnet, 2 membri del Forum, 1 membro del Ministero del Welfare) con diversi compiti, tra cui si segnala:

- decidere il numero degli enti accreditabili come CSV
- determinare per il triennio il finanziamento per i CSV (fabbisogno) e stabilire, su base regionale, la ripartizione annuale e territoriale
- decidere il numero degli enti accreditabili come CSV in ciascuna regione in base al criterio legale
- dare indirizzi strategici per il triennio
- accreditare i CSV
- assumere provvedimenti sanzionatori (ricorribili al TAR Lazio)

Vengono istituiti anche degli ORGANISMI TERRITORIALI DI CONTROLLO (OTC) con competenza sui territori indicati nel Decreto (il nostro è l'ambito 7 - Toscana), composti da rappresentanti territoriali di FOB (5), Forum (2), ANCI (1), Regioni (2 nell'ambito 5). I compiti più importanti degli OTC sono:

- istruire, per l'ONC, le domande di accreditamento dei CSV
- verificare periodicamente il permanere dei requisiti
- ammettere a finanziamento la programmazione dei CSV
- verificare la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV

N.B. Gli OTC, privi di soggettività giuridica, sono uffici dell'Organo nazionale di controllo (ONC), unico titolare di soggettività.

5.2 Stabilizzazione delle risorse (sul triennio)

Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV viene istituito il FONDO UNICO NAZIONALE (FUN).

L'Organo Nazionale di Controllo (ONC) determina il fabbisogno triennale dei CSV, tenendo conto del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del Volontariato negli enti del Terzo Settore.

In secondo luogo, l'ONC stabilisce la ripartizione annuale e territoriale su base regionale, tenendo conto:

- della provenienza delle risorse delle FOB
- dell'esigenza di una perequazione territoriale
- dell'attribuzione storica delle risorse

Il Fondo unico nazionale (FUN) è composto da:

- a) 1/15° (versione "stretta", ex Atto Visco) degli utili delle FOB
- b) una quota fino a 10 milioni di euro (15 milioni per l'anno 2018) su cui le FOB hanno riconosciuto la defiscalizzazione al 100%
- c) una quota aggiuntiva obbligatoria a carico delle FOB qualora non venga raggiunto con i punti a) e b) il fabbisogno e fino all'ammontare di quest'ultimo
- d) il Fondo unico nazionale (FUN) finanzia anche il funzionamento degli OTC e della progettualità nazionale di Csvnet.

5.3 Pubblicizzazione del sistema (accreditamento CSV)

È presente all'interno dell'ONC un rappresentante del Ministero del Welfare. Tutti i componenti dell'ONC e degli OTC sono nominati con decreto del Ministero.

Ai fini del finanziamento del Fondo unico nazionale è prevista una defiscalizzazione al 100% per 10 milioni di euro (15 milioni per l'anno 2018), quindi un sostanziale finanziamento pubblico al sistema dei centri di servizio.

Si prevedono obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti dei Centri di servizio.

Nei confronti dei provvedimenti dell'ONC è possibile il ricorso amministrativo al TAR Lazio.

Tutti questi aspetti (accreditamento, presenza ministero in ONC, finanziamento pubblico indiretto, ricorribilità TAR) evidenziano uno spostamento VERSO L'ALVEO PUBBLICISTICO DEL SISTEMA DEI CSV, con due conseguenze:

- a. la prima, positiva, di un riconoscimento della funzione pubblica svolta dai CSV (agenzia di sviluppo sociale)
- b. la seconda, più problematica, è rappresentata da un incremento di adempimenti ed obblighi burocratici a contenuto formale

5.4 Nuovo criterio di articolazione territoriale CSV

Nel sistema attuale NON erano presenti regole rispetto alla distribuzione territoriale dei CSV e la prassi di ciascuna regione aveva prodotto un risultato molto eterogeneo (centri regionali, provinciali, interprovinciali, tematici, ecc.).

Nel nuovo sistema l'ONC fissa il numero di enti accreditabili come CSV in tutto il territorio nazionale sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DEROGABILI DALL'ONC in presenza di specifiche esigenze del volontariato oppure esigenze di contenimento dei costi:

- un CSV per ogni area metropolitana
- un CSV per ogni milione di abitanti al netto del punto precedente

CRITERI INDEROGABILI:

- deve esserci almeno un CSV in ogni regione

- non può esserci sovrapposizione di competenze territoriali tra CSV
- in ciascuna regione non può essere accreditato un numero di CSV superiore a quelli esistenti nel sistema previgente.

5.5 Accreditamento e autocontrollo

Dall'accREDITAMENTO provvisorio all'accREDITAMENTO triennale

A seguito dell'approvazione del D.lgs. i centri di servizio entrano in una fase di "accREDITAMENTO provvisorio", finalizzato a adeguare il proprio assetto ad i requisiti previsti dalla legge (modifiche statutarie, eventuale riassetto organizzativo tramite fusioni o incorporazioni con altri centri, allargamento base sociale agli altri ETS, predisposizione servizi per gli ETS diversi dalle ODV, adempimenti specifici)

A seguito del periodo di accREDITAMENTO provvisorio si passa all'accREDITAMENTO definitivo triennale per effetto del provvedimento adottato dall'ONC.

L'istituto dell'autocontrollo

Il nuovo decreto prevede una serie di disposizioni sul controllo sugli ETS da parte delle Amministrazioni pubbliche. I controlli hanno per oggetto:

- a) la sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS;
- b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
- d) il diritto di avvalersi dei benefici fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
- e) il corretto impiego delle risorse pubbliche finanziarie e strumentali ad essi attribuite.

Le amministrazioni pubbliche sono deputate ad effettuare il controllo sulla presenza dei requisiti di cui sopra, ma con specifico riferimento alle lettere a), b), e c) tali controlli possono essere delegati, previa specifica autorizzazione ministeriale comprovante l'esistenza di requisiti tecnici e professionali sulla base di criteri e con modalità individuate attraverso specifico decreto ministeriale, a:

- a) le reti associative nazionali di cui all'art. 41/2 del D.lgs.;
- b) gli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 61 D.lgs.

Sitografia di riferimento

Testo Legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (6 giugno 2016, n. 106)

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/18/16G00118/sq>

Testo D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/02/179/so/43/sq/pdf>

Codice del Terzo Settore, Impresa Sociale, Cinque per mille. Le novità dei decreti di riforma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Sottosegretari/Luigi-Bobba/Documents/SLIDES-DECRETI-ATTUATIVI-RIFORMA-TS-03072017.pdf>

Iter dei decreti di attuazione della Riforma del Terzo settore, Qui non profit

http://www.quinonprofit.it/?page_id=5804

Guida alla Riforma del Terzo settore, Italia non profit

<https://italianonprofit.it/riforma/>

Il Codice del Terzo settore è legge. Cosa cambia con il grande "riordino", Csvnet

<http://www.csvnet.it/press/per-conoscerci/parliamo-di-2/2498-il-codice-del-terzo-settore-e-legge-cosa-cambia-con-il-grande-riordino>

Riforma Terzo settore: i pareri e i commenti del mondo delle istituzioni e dell'associazionismo, Csvnet

https://issuu.com/csvnet/docs/rassegna_commenti_riforma_ts_aggiornato/6

Riforma del Terzo settore: rassegna stampa, Forum del Terzo Settore

<http://www.forumterzosettore.it/tag/riforma-terzo-settore/>

Punti di vista sulla Riforma del Terzo settore, Iris Network

<http://irisnetwork.it/2017/06/riforma-impresa-sociale-punti-di-vista/>



Via Ricasoli, 9 50122 - Firenze

Telefono: +39 055 27 17 31

Mail: info@cesvot.it

Fax: +39 055 21 47 20

www.cesvot.it

